IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)

01. NOZIONE

L'imposta provinciale di trascrizione è stata introdotta dall'**articolo 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**, lo stesso che istituì l'IRAP.

L'articolo 52 di detto decreto attribuì alle provincie la potestà di disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

In mancanza di tale regolamentazione sopperiscono le legge vigenti.

Il Decreto non mancò di individuare l'organo che doveva approvare i regolamenti individuato nelle deliberazioni degli enti comune e provincia e specificò che gli stessi dovevano essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e senza effetto **prima del 1 gennaio dell'anno successivo**.

Il detto articolo 56, richiamando l'articolo 52 concesse la facoltà alle province di istituire **l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico**.

02. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)

Come detto 'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è l'imposta dovuta alla provincia per la maggior parte delle richieste presentate al PRA.

Le **formalità d'iscrizione** riguardano:

l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

Le **formalità di annotazione** riguardano:

i trasferimenti di proprietà del veicolo;
la rinnovazione dell'ipoteca;
il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
rinnovi di iscrizioni escluso le formalità per cambio targa di cui appresso.

Si ricordi che **vanno escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale** quali, ad esempio:

denunce di perdita e di rientro in possesso;
denunce di cessazione della circolazione;
denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.

03. IMPORTO DELL' IPT

Si evidenzia che ai fini del calcolo proporzionale dell'Imposta (relativo agli autoveicoli e autovetture oltre i 53 KW nonché agli autobus e trattori stradali oltre 110 kw), gli importi unitari da moltiplicare per il numero dei KW, presenti nella tabella allegata al citato Decreto, vanno arrotondati ai due decimali. Tale modalità di calcolo semplificata - stabilita nel Manuale IPT redatto dall'Unione Province Italiane (UPI), ACI e MEF - ha lo scopo di agevolare l'utenza, in specie quella privata, nella determinazione dell'importo da versare.

L' **importo base dell'IPT** è stabilito con **Decreto del Ministero dell'Economia**.

Le **province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30**.

L'importo totale dell'IPT da versare - risultante dall'applicazione della maggiorazione eventualmente deliberata dal singolo Ente Locale percettore - va arrotondato all'unità di euro per difetto, se la frazione è fino a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi.

In caso di ritardato pagamento dell'IPT, oltre i termini previsti per legge, oltre all'importo dell'IPT bisogna pagare anche la sanzione per il **ritardato pagamento**, pari **al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta**, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del **ravvedimento**, deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).

Tabella importi originariamente espressa in lire e successivamente convertita in Euro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Tipo e potenza veicoli		**Importi**
1	motocarrozzette e trattrici agricole	Euro 150,81
	autoveicoli ed autovetture fino a 53 kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw	Euro 150,81
	autoveicoli ed autovetture oltre 53 kw	Euro 3,5119 per ogni kw
	autobus e trattori stradali oltre 110 kw	Euro 1,7559 per ogni kw
	veicoli a motore per trasporto di cose fino 7 q.li oltre 7 fino 15 q.li oltre 15 fino 30 q.li oltre 30 fino 45 q.li oltre 45 fino 60 q.li oltre 60 fino 80 q.li	Euro 199,35 Euro 290,25 Euro 326,40 Euro 380,63 Euro 452,93 Euro 519,56

	oltre 80 q.li	Euro 646,60
	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li oltre 20 q.li fino 50 q.li oltre 50 q.li	Euro 265,98 Euro 356,36 Euro 452,93
	rimorchi per trasporto di persone fino 15 posti da 16 a 25 posti da 26 a 40 posti oltre 40 posti	Euro 229,82 Euro 253,58 Euro 302,13 Euro 362,55
2	atti soggetti ad IVA Tale tariffa si applica solo alle formalità di competenza delle Province autonome Trento e Bolzano. Per tutte le altre Province l'imposta è calcolata in proporzione ai kw del veicolo oggetto della formalità (Legge 148/11).	Euro 150,81
3	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di Euro 150,81	1,46%
4	formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di Euro 150,81	7,80%
5	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	Euro 150,81

Percentuali di maggiorazione dell'IPT deliberati da ciascuna provincia

Aumento	Provincia
30%	Agrigento, Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Firenze, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sud Sardegna, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo

	Valentia, Viterbo
25%	Crotone, Sondrio, Ferrara
20%	Arezzo, Avellino, Benevento, Regione Friuli Venezia Giulia, Grosseto, Latina, Reggio Emilia, Siracusa, Vicenza
10%	Matera
Nessun aumento	Aosta, Bolzano, Trento

Occorre aggiungere che a tali costi così calcolati sono da aggiungere gli **emolumenti ACI** generalmente fissati in **€ 27,00**, **l'imposta di bollo** pari a **€ 32**,00 e, nel caso, i **costi di aggiornamento per la carta di circolazione** pari a **€ 28,56**.

04. ESENZIONI E RIDUZIONI

Norme statali hanno previsto **casi di esenzione** dal pagamento dell'IPT. Per usufruire di tali agevolazioni **occorre farne espressa richiesta**, indicando sulla nota di presentazione gli estremi di legge ed allegando, se necessario, la documentazione a supporto della richiesta.

Alcuni casi di **esenzione**:

Motocicli	Per le richieste riguardanti i motocicli non è dovuta l'IPT (art. 17, comma 39, L. 449/97) ad eccezione delle richieste riguardanti i motocicli d'epoca;
Minivolture	Per minivoltura si intende la vendita di un veicolo da un privato a un **concessionario**/rivenditore di veicoli usati (art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/97);
Particolari categorie di disabili	art. 8 L. 449/97 e art. 30, comma 7, L. 388/00);
Associazioni di volontariato	(art. 8 L. 266/91).

Infine, leggi statali hanno previsto casi di riduzione dell'IPT. Anche per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne espressa richiesta, indicando sulla nota di presentazione gli estremi di legge ed allegando, se necessario, la documentazione a supporto della richiesta.

Alcuni casi di **riduzione** dell'IPT:

Veicoli storici	(art. 63 L. 342/00);
Veicoli speciali	con la specialità risultante dalla carta di circolazione (es. betoniera, trasporto latte ecc.). L'IPT è ridotta ad un quarto dell'importo dovuto (art. 56, comma 8, D.Lgs. 446/97).